

CITTA' DELLA PIANA

COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BIENZIO, SESTO FIORENTINO E SIGNA

**REGOLAMENTAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E
CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON
ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Articolo 1

Obiettivi generali del Piano e dei Criteri

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e alla Delibera di Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 91, il Piano (di concerto con i Criteri) intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:
 - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
 - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
 - c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
 - d) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate o polifunzionali;
 - e) promuovere processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche;
 - f) favorire l'avvio del servizio nelle zone periferiche a bassa densità di presenza o in totale carenza del servizio;
 - g) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il Piano Strutturale e la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione;
 - h) favorire la razionalizzazione della rete nel suo impatto con il territorio;
 - i) garantire un livello di servizio conforme sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sul territorio Comunale.
2. Le previsioni di cui al presente atto costituiscono altresì Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della

programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica i quali perseguono i seguenti obiettivi:

- a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
- b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
- c) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dai presenti Criteri e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate e polifunzionali;
- d) promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori.

Articolo 2

Validità del Piano e dei Criteri

1. La validità del Piano e dei Criteri è fissata in quattro anni a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004.
2. Alla scadenza del quadriennio il Piano ed i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione di un nuovo atto.

Articolo 3

Contenuti del Piano e dei Criteri

1. Il Piano determina, in particolare:
 - a) la localizzazione ottimale di eventuali nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come relativamente carenti rispetto a tale servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
 - b) la disciplina dei trasferimenti.

- c) la disciplina delle procedure di denuncia di inizio attività e comunicazione e dei procedimenti di autorizzazione di cui ai punto a) e b) del presente comma.
2. I Criteri determinano, in particolare:
- a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita non esclusivi;
 - b) la disciplina dei trasferimenti di sede;
 - c) le condizioni per l'insediamento di punti vendita non esclusivi;
 - d) la disciplina delle procedure di denuncia di inizio attività e comunicazione e dei procedimenti di autorizzazione di cui ai punto a), b) e c) del presente comma.

Articolo 4

Zonizzazione del territorio

1. Agli effetti del presente atto il territorio viene suddiviso in quattro aree, coincidenti con i confini dei quattro Comuni della Città della Piana.
2. Ogni Comune è ulteriormente suddiviso in zone ai fini di quanto previsto nell'art. 3.
3. Le zone sono indicate per ogni Comune nei seguenti allegati e relative planimetrie:
 - a) nell'allegato A: Comune di Sesto Fiorentino
 - b) nell'allegato B: Comune di Campi Bisenzio
 - c) nell'allegato C: Comune di Calenzano
 - d) nell'allegato D: Comune di Signa
4. E' riservata alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione della zonizzazione di cui al presente atto.
5. E' riservata alla competenza della Giunta, con atto generale, l'aggiornamento delle distanze previste in relazione alle singole zone.

Articolo 5

Punti esclusivi - Nuove autorizzazioni

1. Nel periodo di validità del presente atto è previsto l'avvio di 5 punti vendita esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni previste verranno rilasciate come segue:
 - 1 autorizzazione in Comune di Calenzano di cui all'allegato C;

- 2 autorizzazioni in Comune di Campi Bisenzio di cui all'allegato B;
 - 2 autorizzazioni in Comune di Sesto Fiorentino di cui all'allegato A;
 - 0 autorizzazioni in Comune di Signa (vedasi allegato D)
3. Le autorizzazioni disponibili in base al presente atto e quelle che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altro atto comunque denominato sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico che tenga conto di questi criteri di preferenza:
 - a) Prerequisito: presentazione dell'istanza nel periodo di validità del bando;
 - b) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Trasferimento di attività da altra zona di cui all'art. 4 o da altro Comune della Piana;
 - c) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Disponibilità di un locale;
 - d) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo o non esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 5 metri);
 - e) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: si procede mediante sorteggio;
 4. Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo dovranno essere avviate, entro il periodo di decadenza, a distanza non inferiore a quella indicata, per ciascuna zona, negli allegati A, B, C, D dal più vicino punto esclusivo (la distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve con attraversamento perpendicolare della strada).
 5. La Giunta definisce con proprio atto i criteri ed i termini per la predisposizione del bando di cui ai commi precedente nonché le relative disposizioni di attuazione.
 6. Dalla data di pubblicazione del bando, ed ai fini della redazione della relativa graduatoria, non si tiene conto dei trasferimenti intercorsi fino alla data di rilascio delle relative autorizzazioni.

Articolo 6

Punti non esclusivi - Nuove autorizzazioni

1. Nel periodo di validità dei presenti Criteri è previsto l'avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni. Dal numero delle autorizzazioni previste di seguito va sottratto il numero di autorizzazioni concesse a seguito della fase di sperimentazione.
2. Le autorizzazioni previste verranno rilasciate come segue:
 - 4 autorizzazioni in Comune di Calenzano;
 - 5 autorizzazioni in Comune di Campi Bisenzio;
 - 6 autorizzazioni in Comune di Sesto Fiorentino;
 - 3 autorizzazioni in Comune di Signa.
3. Le autorizzazioni disponibili in base al presente atto e quelle che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altro atto comunque denominato sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico che tenga conto di questi criteri di preferenza:
 - a) Prerequisito: presentazione dell'istanza nel periodo di validità del bando;
 - b) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Trasferimento di attività da altro Comune della Piana o da altra zona di cui all'art. 4
 - c) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Attività esistente o autorizzata fra quelle di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/2001
 - d) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Disponibilità di un locale
 - e) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: Maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo o non esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 5 metri);
 - f) A parità della condizione di cui alla lettera precedente: si procede mediante sorteggio

4. Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo dovranno essere avviate, entro il periodo di decadenza, senza tener conto delle distanze da altri esercizi, esclusivi e non.
5. Non si pongono limiti alle autorizzazioni di cui alle lettere E ed F comma 2 art. 2 del Decreto Legislativo 170/2001.
6. La Giunta definisce con proprio atto i criteri ed i termini per la predisposizione del bando di cui al comma 3 nonché le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 7

Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi autorizzati è sempre consentito all'interno delle zone di cui agli allegati A, B, C, D del presente atto nel rispetto delle distanze ivi previste.
2. A tal fine si applica la procedura di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
3. Qualora due o più soggetti presentino in pari data la denuncia di cui al comma precedente, completa e ricevibile, a seguito delle quali non siano rispettate le distanze di cui agli allegati A, B, C, D si procede a comunicare la ricevibilità della comunicazione sulla base dei seguenti criteri e priorità:
 - a) Maggiore distanza dal più vicino punto esclusivo (le distanze, autocertificate dall'interessato nell'istanza, si considerano equivalenti se la loro differenza è inferiore o uguale a 5 metri);
 - b) A parità della condizione di cui al comma precedente: si procede mediante sorteggio
4. Il soggetto interessato al trasferimento in altra zona potrà partecipare alla procedura di bando di cui agli articoli 5 e 6 del presente atto avvalendosi delle priorità indicate.

Articolo 8

Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le

stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.

2. L'installazione di distributori automatici per la vendita di prodotti oggetto di autorizzazione, negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta a nuova autorizzazione.

Articolo 9

Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante

1. Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Articolo 10

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita in punti esclusivi decade qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
2. L'autorizzazione alla vendita in punti non esclusivi decade qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita di giornali e/o riviste entro 6 mesi dall'avvio dell'attività principale alla quale è connessa l'autorizzazione di punto non esclusivo;
 - b) sospenda l'attività di vendita di giornali e/o riviste per un periodo superiore ad un anno.
3. La proroga dei termini di cui ai comma 1 e 2 è ammessa, unicamente, per motivi di comprovata necessità e per fatti non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e le altre norme di settore.

ALLEGATO A

Comune di Sesto Fiorentino

Punti Esclusivi

Zona	Distanza per nuove autorizzazioni Mt.	Distanze per trasferimenti Mt.	Nuove autorizzazioni disponibili
1 zona Centro	150	100	0
2 Nord Ferrovia	200	100	0
3 Sud ferrovia	300	150	0
Zona speciale A Zona Ipercoop	*	*	1
Zona speciale B Polo Scientifico	*	*	1

* Non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni previste per le zone speciali. Tale punto vendita non può essere trasferito in una sede diversa. Il rilascio dell'autorizzazione per detto punto di vendita non è subordinato a specifica procedura concorsuale, ma è effettuato dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

Punti Non Esclusivi

1 – I punti di vendita NON ESCLUSIVI, di cui all'art. 6, comma 2, non sono vincolati a singole zone comunali e sono autorizzati senza il rispetto di distanze minime da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.

ALLEGATO B

Comune di Campi Bisenzio

Punti Esclusivi

Zona	Distanza per nuove autorizzazioni Mt.	Distanze per trasferimenti Mt.	Nuove autorizzazioni disponibili
1 IL ROSI	200	100	0
2 CAPALLE	150	100	0
3 LIMITE	200	100	0
4 CAPOLUOGO OVEST	150	100	1 *
5 CAPOLUOGO EST	150	100	0
6 S. ANGELO A LECORE	200	100	0
7 SAN PIERO A PONTI	150	100	1 **
8 SAN DONNINO	150	100	0

* Localizzazione preferenziale posta in prossimità o adiacenza dell'area di realizzazione dei programmi di urbanizzazione previsti dal nuovo Piano strutturale in fregio alla via Barberinese.

** Localizzazione preferenziale posta in prossimità o adiacenza dell'area prevista per la nuova stazione metropolitana di superficie in via Palagetta.

Punti Non Esclusivi

1 – I punti di vendita NON ESCLUSIVI, di cui all'art. 6, comma 2, non sono vincolati a singole zone comunali e sono autorizzati senza il rispetto di distanze minime da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2 - In aggiunta alle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente regolamento per tutto il territorio comunale, nei centri commerciali grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 5000, può essere autorizzato un punto di vendita non esclusivo.

Tale punto vendita non può essere trasferito in una sede diversa da quella del centro commerciale.

Il rilascio dell'autorizzazione per detto punto di vendita non è subordinato a specifica procedura concorsuale, ma è effettuato dietro presentazione di apposita domanda da parte del Promotore del centro commerciale o di soggetto da esso indicato in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.

ALLEGATO C

Comune di Calenzano

Punti Esclusivi

Zona	Distanza per nuove autorizzazioni Mt.	Distanze per trasferimenti Mt.	Nuove autorizzazioni disponibili
1 - Collina	250	150	0
2 - Calenzano centro	150	100	1
3 - Settimello	200	100	0

Punti Non Esclusivi

1 – I punti di vendita NON ESCLUSIVI, di cui all'art. 6, comma 2, non sono vincolati a singole zone comunali e sono autorizzati senza il rispetto di distanze minime da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2 - In aggiunta alle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente regolamento per tutto il territorio comunale, nei centri commerciali grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 5000, può essere autorizzato un punto di vendita non esclusivo.

Tale punto vendita non può essere trasferito in una sede diversa da quella del centro commerciale.

Il rilascio dell'autorizzazione per detto punto di vendita non è subordinato a specifica procedura concorsuale, ma è effettuato dietro presentazione di apposita domanda da parte del Promotore del centro commerciale o di soggetto da esso indicato in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.

ALLEGATO D

Comune di Signa

Punti Esclusivi

Zona	Distanza per nuove autorizzazioni Mt.	Distanze per trasferimenti Mt.	Nuove autorizzazioni disponibili
A	300	150	0
B	300	150	0
C	150	100	0
D	200	100	0
E	300	150	0
F	300	150	0
G	300	150	0

Punti Non Esclusivi

1 – I punti di vendita NON ESCLUSIVI, di cui all'art. 6, comma 2, non sono vincolati a singole zone comunali e sono autorizzati senza il rispetto di distanze minime da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2 - In aggiunta alle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente regolamento per tutto il territorio comunale, nei centri commerciali grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 5000, può essere autorizzato un punto di vendita non esclusivo.

Tale punto vendita non può essere trasferito in una sede diversa da quella del centro commerciale.

Il rilascio dell'autorizzazione per detto punto di vendita non è subordinato a specifica procedura concorsuale, ma è effettuato dietro presentazione di apposita domanda da parte del Promotore del centro commerciale o di soggetto da esso indicato in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.